

Registrazione di Atto Privato

Il 01/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TST, serie 3, numero 95

data di stipula: 16/05/2026

ident.vo telematico: TST26L00009500044 per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: NDMRZ55B2311162

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97614370019				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

 Associazione - O.n.l.u.s. Via Giolitti, 21 - 10123 Torino	DOCUMENTAZIONE
---	----------------

SCHEDA DI VERBALIZZAZIONE

(mod. riunioni e assemblee)

RIUNIONE/ASSEMBLEA Assemblea straordinaria dei soci.

RIUNIONE DEL 16.05.2026 PRESIEDE Il Presidente dell'Associazione

-Sono presenti n. 17 associati su 19 iscritti di cui n. 11 in proprio e n. 2 per delega. Il Presidente rileva che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 7.1 per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione. Il Presidente dichiara aperta la seduta.

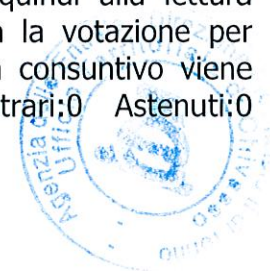
ANALISI DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PUNTO 1 - Approvazione della modifica dello statuto associativo.

- *Decisioni prese*

Il Presidente illustra le motivazioni che rendono necessaria la modifica dello statuto: tale esigenza deriva dalla soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'Anagrafe unica delle ONLUS, alla quale l'associazione risultava iscritta, circostanza che impone l'adeguamento statutario al fine di poter continuare a beneficiare del regime fiscale vigente. È stata inoltrata la richiesta di iscrizione al RUNTS entro la data del 31/03/2026 per non incorrere nell'obbligo di devoluzione del patrimonio; per perfezionare la pratica l'Ufficio regionale del RUNTS ha richiesto alcune variazioni statutarie. Le modifiche proposte sono finalizzate a recepire le disposizioni inderogabili previste per le ODV; a disciplinare in modo conforme le attività di interesse generale, il ruolo dei volontari, l'assenza di scopo di lucro e la devoluzione del patrimonio, al fine di garantire la piena conformità dell'ente al vigente quadro normativo.

Il Presidente propone di non procedere a una mera modifica dello statuto attualmente vigente, al fine di evitare il rischio di omettere disposizioni inderogabili o di mantenere clausole eventualmente non conformi ai principi del Codice del Terzo Settore. Il Presidente propone pertanto l'approvazione di un nuovo testo statutario integralmente adeguato alle disposizioni del D.lgs. 117/2017. Il Presidente passa quindi alla lettura integrale del nuovo statuto. Al termine il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato. Il n consuntivo viene approvato all'unanimità per alzata di mano. Favorevoli:19 contrari:0 Astenuti:0



- 
- *Problemi rimasti aperti e/o compiti da svolgere per il prossimo incontro*

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di integrare la documentazione richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per l'iscrizione nella sezione ODV.

PUNTO 2 - Varie ed eventuali

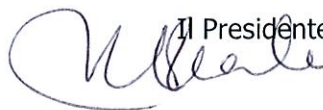
il Presidente prende atto che non vi sono ulteriori argomenti e dichiara sciolta l'assemblea

DURATA DELL'INCONTRO: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 totale ore 1,00

il segretario



Il Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FOCUS

Art. 1

Costituzione

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm. ii.. l'Associazione denominata "FOCUS" di seguito indicata come Associazione. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
4. L'organizzazione è apartitica, non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata e la sua struttura è democratica.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge come scopo di promuovere la cittadinanza attiva attraverso interventi e strategie concepiti e inseriti in una prospettiva di sviluppo dell'intera comunità. Molte associazioni nel rivolgersi, direttamente o indirettamente, alle persone in difficoltà, risentono di una impostazione assistenzialistica che di fatto crea dipendenza, riduce lo sviluppo e/o il mantenimento di autonomia, abituando ad un approccio meramente strumentale con il territorio. Spesso, per definizione o per inerzia culturale, la persona a cui si rivolgono è considerata (e finisce per auto-considerarsi) *tout court* un "soggetto in difficoltà"; un soggetto in posizione passiva, in grado esclusivamente di ricevere aiuti e interventi; in base a questo pre-giudizio gli stessi associati e volontari, impegnati nelle varie attività, faticano a riferirsi a principi di reciprocità, perdendo l'occasione di mettere le persone in condizione di sentirsi utili, partecipi, passando da uno *status* di soggetto bisognoso a quello di soggetto portatore di risorse. Nello spirito normativo (cfr. "LN 328/2000 - Legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e nell'ottica della promozione della cittadinanza attiva, l'Associazione Focus non si pone come scopo quello di fare qualcosa "per" qualcuno, ma di fare qualcosa "con" qualcuno. Per il perseguimento di tali fini l'Associazione si propone, in ogni progetto e attività, di:
 - effettuare l'analisi dei reali bisogni e di decodificarli nell'ottica di mettere la persona in grado di soddisfarli da sé, potenziandone l'autonomia e la rete

familiare e sociale di riferimento;

- promuovere e realizzare azioni di prossimità e di cittadinanza attiva, favorendo l'agio e dei reali processi di integrazione attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti in difficoltà, anziani soli, famiglie mono-genitoriali, persone con disabilità, ex detenuti e immigrati all'organizzazione della risposta ai propri bisogni ed a quelli del territorio.
2. In particolare, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, per la realizzazione dei fini sociali, l'Associazione si propone di evitare azioni di generica beneficenza e assistenza, partendo da due punti imprescindibili: l'autorganizzazione e la reciprocità. L'*autorganizzazione* si ottiene solo coinvolgendo le persone sia nella definizione e diffusione dell'iniziativa, che nel finanziamento (inteso anche come apporto di capitale umano, di risorsa-lavoro) e nella realizzazione della stessa. La realizzazione deve essere accompagnata dal principio di *reciprocità*, secondo il quale chi riceve aiuto si impegna a sua volta a restituirlo ad altri, superando così la passività e impegnandosi in prima persona in questo cambiamento. Un cambiamento che va ben oltre il miglioramento delle concrete condizioni di vita; un cambiamento che mette seriamente in discussione lo schema mentale di dipendenza dagli aiuti e di percezione di impossibilità di realizzare qualcosa.
3. Per la realizzazione dello scopo di cui ai commi precedenti, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
4. L'associazione, in base ai fini ed ai principi esposti, svolgerà tutte le attività necessarie e che concorrono a:
- promuovere e favorire la domiciliarità, come diritto e come strategia, sia attraverso il sostegno diretto alla persona, sia attraverso il coinvolgimento e potenziamento della rete di riferimento e di fronteggiamento (familiari, vicini,

- parrocchia, ecc.) e sia attraverso la ricerca e l'organizzazione di opportunità di sollievo per familiari e *caregivers*;
- promuovere e facilitare la formazione di iniziative di auto-mutuo-aiuto per lo scambio di sostegno reciproco tra soggetti in difficoltà e/o appartenenti alle fasce deboli;
 - promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale, attività di segretariato sociale per pratiche relative a permessi, casa, domande, ecc., orientamento al lavoro e allo studio e di *coaching* per soggetti in difficoltà;
 - promuovere iniziative rivolte a sostenere i diritti delle persone con disabilità, relativamente e, prioritariamente, all'accessibilità, ai progetti di Vita Indipendente ed al benessere psico-fisico, emotivo e sessuale;
 - organizzare momenti informativi rivolti a volontari e/o operatori di altre realtà sociali ed educative (cooperative, associazioni, istituzioni, ecc.);
 - attività formative dedicate ai nuovi cittadini per promuovere conoscenza della lingua italiana, diritti e doveri, pari opportunità, accesso ai servizi territoriali e partecipazione attiva alla vita associativa e civica del territorio;
 - sostegno socioeconomico finalizzato all'autonomia economica e all'inclusione lavorativa di persone in situazione di vulnerabilità sociale.

5. L'associazione, per il perseguimento dei suoi fini può assumere e stipulare accordi o convenzioni con altri organismi, pubblici e privati. Inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm. ii.. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm. ii..
6. L'associazione svolge le attività, descritte al comma 3 e al comma 4, avvalendosi, in modo prevalente, personale, gratuito e spontaneo, delle prestazioni dei propri aderenti che non percepiscono alcun compenso, sia dall'associazione, sia dai beneficiari.
7. Ai volontari possono essere rimborsate unicamente le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti prevalentemente stabiliti dall'assemblea dei soci.
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limite necessario per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm. ii..
10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 3

Risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito:
 - dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
 - dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative;
 - b. Contributi degli aderenti;
 - c. Contributi privati;
 - d. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - h. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm. ii..
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.4

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di una domanda scritta da parte degli interessati. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
2. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione
3. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. La qualità di socio si perde per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c. decesso;
 - d. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - e. persistenti violazioni degli obblighi statutari;
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione per designazione o delega.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

Art. 5

Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.
2. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad accedere alle cariche associative, a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

3. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a versare le quote associative, a mantenere un comportamento appropriato nei confronti degli altri associati e dell'Associazione ed a svolgere le attività preventivamente concordate.

Art. 6

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a. l'assemblea dei soci;
 - b. il comitato direttivo;
 - c. il presidente;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, è costituita da tutti gli associati. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Comitato Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail). In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

1. In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo e non può essere portatore di più di due deleghe.
3. L'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
 - a. elegge i membri del comitato direttivo approvandone preventivamente il

- numero;
- b. approva il programma di attività proposto dal comitato;
 - c. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 - d. stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico degli associati;
 - e. delibera l'esclusione dei soci dell'associazione;
 - f. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - g. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - h. determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - i. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - j. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato.
5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente, e, in assenza di entrambi, da altro membro del comitato direttivo eletto dai presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti con voto palese, in forma scritta o per alzata di mano, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale che devono essere approvate con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Inoltre, l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottati con la presenza, in loco o per delega, ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8

Il Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a *tre* e non superiore a *cinque*. I membri del comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del comitato solo gli associati. L'Assemblea che procede all'elezione del comitato direttivo determina preliminarmente il numero di Consiglieri.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qual volta il presidente o il vicepresidente o la maggioranza dei membri costituenti il comitato lo ritengano opportuno.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato

decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Comitato.

5. Al comitato direttivo spetta di:
 - a. eleggere il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
 - d. fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - e. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - f. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - g. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - j. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci;
6. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
7. Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo e delle assemblee dei soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9

Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.
3. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Comitato Direttivo
4. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso di necessità e di urgenza, il presidente assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Art. 10

Durata e gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11

Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Predispose lo schema di bilancio preventivo e consuntivo e cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti;
 - è a capo del personale.

Art. 13

Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.